Sistema di gestione per la protezione dei dati personali

(ai sensi del Regolamento Generale Protezione Dati (UE) 2016/679 “GDPR”)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:	**AMAP - AGENZIA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA, Marche Agricoltura Pesca**
Sede:	Via Thomas Edison n. 2
Tel.:	071 808233
PEC:	marcheagricolturapesca.pec@emarche.it

Versione/Revisione:	1.0
Data di revisione:	agosto 2026

Sommario

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
L.R. 12/05/2022 n.11
60027 OSIMO (AN) – Via Edison, 2 – Tel. 071 808233 – P.I. e C.F. 01491360424
PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - Oggetto

1. Il presente Sistema di gestione disciplina le misure organizzative e procedimentali adottate da AMAP per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, di seguito "GDPR", del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, come successivamente modificato e integrato, nonché dei provvedimenti, delle linee guida e delle raccomandazioni del Garante per la protezione dei dati personali e del Comitato europeo per la protezione dei dati – EDPB. Si tiene altresì conto, in quanto ancora applicabili, delle linee guida adottate dal Gruppo di lavoro Articolo 29 e successivamente fatte proprie dall'EDPB.
2. Il sistema di gestione individua i soggetti che, a diverso titolo, partecipano alle attività di trattamento dei dati personali nell'ambito dell'organizzazione di AMAP, definendone ruoli, compiti e responsabilità.
3. Le disposizioni del presente documento si applicano a tutte le articolazioni organizzative di AMAP e a tutti i trattamenti di dati personali effettuati dall'Ente nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e delle attività ad esse connesse.

Art. 2. - Definizioni

1. Il presente sistema di gestione si avvale delle seguenti definizioni:
   - per "***Codice***" *o "Codice Privacy":* il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, come successivamente modificato e integrato;
   - per ***"Regolamento":*** *il "Regolamento UE 2016/679" ("GDPR")* relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
   - per *"**trattamento**"*: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
   - per *"**dato personale**":* qualsiasi informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche, indirettamente, nonché i dati rilevati con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
   - per "***dato personale comune***": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica (interessato), identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi di caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
   - per "***dati personali particolari***": i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
L.R. 12/05/2022 n.11
60027 OSIMO (AN) – Via Edison, 2 – Tel. 071 808233 – P.I. e C.F. 01491360424
PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it

biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

- per "***dati giudiziari***": i dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, il cui trattamento è disciplinato dall'art. 10 GDPR e dall'art. 2-octies del Codice;
- per ***"Titolare del trattamento dei dati personali"*** *o anche "****Titolare":*** soggetto (persona fisica o giuridica, autorità pubblica, organismo) cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
- per ***"responsabile del trattamento dei dati personali"*** *o anche "****responsabile" (esterno)***: la persona fisica o giuridica, individuata dal Titolare, a cui viene esternalizzata un'attività o un servizio che richiede connesse operazioni di trattamento di dati personali per conto del Titolare. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione europea o degli Stati membri.
- per ***"responsabile della protezione dei dati" o "DPO"*****:** il soggetto designato dal Titolare ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, incaricato di svolgere, in posizione di autonomia e indipendenza, funzioni di informazione, consulenza e sorveglianza sull'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali, nonché di cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per l'Autorità e per gli interessati. Il DPO non assume compiti decisionali od operativi propri del Titolare;
- per ***"autorizzati"***: chiunque, sia esso definito "delegato" o "incaricato", agisce sotto l'autorità del Titolare o del responsabile del trattamento dei dati personali che abbia accesso e gestisca dati personali per le funzioni che gli competono;
- per ***"delegati"***: soggetti interni all'organizzazione del Titolare che operano sotto la sua autorità e sono stati individuati da questi a svolgere specifici compiti e funzioni di primo livello connessi al trattamento di dati personali, garantendo l'attuazione delle istruzioni impartite in materia di protezione dei dati personali nell'ambito della struttura organizzativa di competenza;
- per ***"incaricati"***: coloro che operano sotto l'autorità del Titolare e svolgono compiti di secondo livello in merito al trattamento dei dati personali;
- per ***"amministratore di sistema"***: il soggetto cui sono attribuite funzioni tecniche caratterizzate da privilegi elevati di accesso, gestione o configurazione di sistemi informatici, banche dati, reti o apparati di sicurezza, secondo quanto previsto dai provvedimenti del Garante applicabili;
- per ***"interessato"***: la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- per ***"pseudonimizzazione"***: il trattamento dei dati personali tale da non consentire l'identificazione dell'interessato senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive conservate separatamente.
- per ***"Garante"***: l'autorità pubblica di controllo indipendente di cui agli artt. 2-bis e 153 e ss. del Codice, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, per vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 3. - Finalità del trattamento

1. Il Titolare garantisce che il trattamento dei dati personali, a tutela delle persone fisiche, si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'integrità, alla disponibilità delle informazioni personali e dell'identità personale a prescindere dalla loro nazionalità o della loro residenza.

2. Il Titolare, nell'ambito delle sue attribuzioni, gestisce gli archivi e le banche dati rispettando i diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
3. Ai fini della tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche in ordine al trattamento dei dati personali, tutti i processi di competenza del Titolare sono gestiti conformemente alle disposizioni del Codice, del GDPR e del presente sistema di gestione.

Art. 4. - Principi e responsabilizzazione

1. Vengono integralmente recepiti, nell'ordinamento interno del Titolare, i principi del GDPR, per effetto dei quali "dati personali" sono:
   a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato: *"principi di liceità, correttezza e trasparenza";*
   b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali: *principi di "limitazione della finalità";*
   c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati base del *principio di "minimizzazione dei dati*";
   d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati base del *principio di "esattezza*";
   e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato in base al *principio di "limitazione della conservazione*";
   f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali in base ai *principi di "integrità e riservatezza";*
   g) configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità possano essere perseguite mediante dati anonimi o con l'uso di opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo un caso di necessità: *"principio di necessità".*
2. Il Titolare è competente per il rispetto dei principi sopra declinati, ed è in grado di comprovarlo in base al *principio di "responsabilizzazione" (o accountability*).

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
L.R. 12/05/2022 n.11
60027 OSIMO (AN) – Via Edison, 2 – Tel. 071 808233 – P.I. e C.F. 01491360424
PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it

Art. 5. - Liceità del trattamento dei dati personali ivi compresi quelli del personale

1. Prima dell'avvio di ciascun trattamento, la struttura competente individua e documenta le finalità perseguite e la pertinente base giuridica, nel rispetto degli artt. 6, 9 e 10 GDPR e degli artt. 2-ter, 2-sexies, 2-septies e 2-octies del Codice.
2. I trattamenti effettuati da AMAP per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali si fondano, di regola, sull'adempimento di un obbligo legale o sull'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), e paragrafo 3, GDPR. Nei casi in cui il trattamento sia connesso all'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali trova applicazione, ove pertinente, l'art. 6, paragrafo 1, lettera b), GDPR.
3. Il trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati relativi a condanne penali e reati è effettuato esclusivamente in presenza dei presupposti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente.
4. Nell'ambito dei rapporti di lavoro, il trattamento è effettuato per adempiere obblighi ed esercitare diritti in materia di lavoro, sicurezza e protezione sociale, nonché per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Agenzia. Il consenso è utilizzato soltanto nei casi residuali in cui costituisca una base giuridica effettivamente appropriata e possa essere prestato liberamente.

Art. 6. - Informativa

1. Il Titolare fornisce all'interessato le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 GDPR nei tempi, con le modalità e alle condizioni stabilite dalle medesime disposizioni. L'informativa è resa in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, in particolare quando le informazioni sono destinate ai minori.
2. L'informativa è resa, di norma, per iscritto, anche con mezzi elettronici. Qualora richiesto dall'interessato, può essere fornita oralmente, purché l'identità dell'interessato sia comprovata con mezzi adeguati.
3. L'informativa (modello *informativa* - Allegato 1) è fornita attraverso:
   a) appositi moduli da consegnare agli interessati. Nel modulo sono indicati i soggetti a cui l'utente può rivolgersi per ottenere maggiori informazioni ed esercitare i propri diritti, anche al fine di consultare l'elenco aggiornato dei responsabili;
   b) avvisi agevolmente visibili dal pubblico, posti nei locali di accesso delle strutture del Titolare, nelle sale d'attesa e in altri locali in cui ha accesso l'utenza o diffusi nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante apposita pubblicazione sulla sezione dedicata del sito istituzionale;
   c) apposita avvertenza inserita nei contratti ovvero nelle lettere di affidamento di incarichi del personale dipendente, dei soggetti con i quali vengono instaurati rapporti di collaborazione o libero-professionali, dei tirocinanti, dei volontari, degli stagisti ed altri soggetti che entrano in rapporto con il Titolare;
   d) apposita indicazione resa in sede di pubblicazione dei bandi, avvisi, lettere d'invito, con l'indicazione dell'incaricato del trattamento dei dati relativi alle procedure, anche tramite diciture brevi richiamanti informative più ampie.
4. I modelli allegati al presente Sistema di gestione sono adattati alle caratteristiche del singolo trattamento. L'utilizzo di un modello generale non esonera la struttura competente dalla verifica della completezza e della correttezza delle informazioni da rendere nel caso concreto.

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
L.R. 12/05/2022 n.11
60027 OSIMO (AN) – Via Edison, 2 – Tel. 071 808233 – P.I. e C.F. 01491360424
PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it

Art. 7. - Sensibilizzazione e formazione

1. Ai fini della corretta e puntuale applicazione della disciplina relativa ai principi, alla liceità del trattamento, al consenso, all'informativa e, più in generale, alla protezione dei dati personali, il Titolare sostiene e promuove, all'interno della propria struttura organizzativa, ogni strumento di sensibilizzazione che possa consolidare la consapevolezza del valore della protezione dei dati, e migliorare la qualità del servizio.
2. A tale riguardo, Il Titolare organizza, nell'ambito della formazione continua e obbligatoria del personale, specifici interventi di formazione e di aggiornamento anche eventualmente integrati con gli interventi di formazione anticorruzione, in materia di protezione dei dati personali, finalizzati alla conoscenza delle norme, alla prevenzione di fenomeni di abuso e illegalità nell'attuazione della normativa, all'adozione di idonei modelli di comportamento e procedure di trattamento, alla conoscenza delle misure di sicurezza per il trattamento e la conservazione dei dati, dei rischi individuati e dei modi per prevenire danni agli interessati.
3. La partecipazione dei dipendenti agli interventi formativi viene considerata quale elemento di misurazione dell'accountability dell'Agenzia.

CAPO II - DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Art. 8. - Pubblicità e diffusione di dati personali contenuti in atti e provvedimenti amministrativi

1. Il Titolare, in sede di pubblicazione e diffusione, tramite l'area Amministrazione trasparente, di dati personali contenuti in atti e provvedimenti amministrativi, assicura, mediante l'implementazione delle necessarie misure tecniche ed organizzative, il rispetto dei seguenti principi:
    a) sicurezza
    b) completezza
    c) esattezza
    d) accessibilità
    e) minimizzazione
    f) legittimità e conformità ai principi di pertinenza, non eccedenza, temporaneità ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite.
2. La pubblicazione di dati personali è effettuata esclusivamente quando prevista dalla normativa vigente e nei limiti necessari e proporzionati alle finalità di trasparenza perseguite. Prima della pubblicazione, la struttura competente verifica la pertinenza e la non eccedenza dei dati e provvede all'oscuramento delle informazioni non necessarie, dei dati eccedenti e dei dati riferiti a soggetti estranei alla finalità di pubblicazione. La pseudonimizzazione non sostituisce tale valutazione, poiché i dati pseudonimizzati rimangono dati personali.
3. È in ogni caso vietata la diffusione di dati genetici, biometrici e relativi alla salute, ai sensi dell'art. 2-septies, comma 8, del Codice. La pubblicazione di altre categorie particolari di dati personali o di dati relativi a condanne penali e reati è effettuata soltanto quando espressamente prevista dalla normativa vigente e nei limiti dell'indispensabilità rispetto alla specifica finalità perseguita. Quando la finalità può essere raggiunta mediante dati anonimi o informazioni aggregate, deve essere utilizzata tale modalità.

4. Il Titolare si conforma alle Linee guida del Garante in materia di pubblicazione e diffusione di dati personali contenuti in atti e provvedimenti amministrativi.

Art. 9. - Diritto di accesso alla documentazione, diritto di accesso civico e protezione dei dati personali

1. I presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico, semplice e generalizzato, contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla normativa in materia di accesso agli atti e di accesso civico, anche per ciò che concerne categorie particolari di dati personali e dati relativi a condanne penali e reati, e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.
2. Le attività necessarie all'istruttoria e alla gestione delle richieste di accesso sono svolte per adempiere obblighi di legge e per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico previsti dalla disciplina vigente, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), e paragrafo 3, GDPR. Qualora siano coinvolte categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali e reati, il trattamento è effettuato nel rispetto degli artt. 9 e 10 GDPR e degli artt. 2-sexies e 2-octies del Codice.
3. Il Titolare si conforma alle Linee guida del Garante in tema di rapporti tra accesso alla documentazione, diritto di accesso civico e protezione dei dati personali.

Art. 10. - Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato

1. Per l'esercizio dei diritti dell'interessato si applicano le disposizioni del GDPR, del Codice, del presente sistema di gestione e della relativa procedura utilizzando il "modello *esercizio diritti interessato*" - Allegato 2.
2. La richiesta per l'esercizio dei diritti può essere fatta pervenire:
   - direttamente dall'interessato, anche facendosi assistere da una persona di fiducia, con l'esibizione di un documento personale di riconoscimento o allegandone copia o anche con altre adeguate modalità o in presenza di circostanze atte a dimostrare l'identità personale dell'interessato stesso, come ad esempio, la conoscenza personale;
   - tramite altra persona fisica o associazione, a cui abbia conferito per iscritto delega o procura; in tal caso, la persona che agisce su incarico dell'interessato deve consegnare copia della procura o della delega, nonché copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore;
   - tramite chi esercita la responsabilità o la tutela, per i minori e gli incapaci;
   - in caso di persone decedute, da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione;
   - dalla persona fisica legittimata in base ai relativi statuti od ordinamenti, se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione.
3. L'interessato può presentare o inviare la richiesta di esercizio dei diritti:
   - al Titolare del trattamento, che conserva e gestisce i dati personali dell'interessato;
   - all'ufficio protocollo del Titolare;
   - all'indirizzo e-mail del DPO presente sul sito Istituzionale nella sezione dedicata.

4. La richiesta, per l'esercizio dei diritti di accesso ai dati personali, può essere esercitata dall'interessato solo in riferimento:
   - alle informazioni che lo riguardano e non ai dati personali relativi ai terzi, eventualmente presenti all'interno dei documenti che lo riguardano.
5. Fermo restando l'accesso ai dati personali, l'Agenzia autorizza l'esibizione degli atti all'interessato, ricorrendo le condizioni per l'accesso.
6. I soggetti competenti alla valutazione dell'istanza sono:
   - I *Delegati*;
   - il Responsabile per la protezione dei dati (DPO);

che decidono sull'ammissibilità della richiesta d'accesso e sulle modalità di accesso ai dati.

7. All'istanza deve essere dato riscontro entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa. I termini possono essere prolungati ad altri 30 giorni dalla data di ricezione, previa tempestiva comunicazione all'interessato, qualora l'istanza avanzata dal richiedente sia di particolare complessità o ricorra un giustificato motivo. L'accesso dell'interessato ai propri dati personali può essere differito limitatamente al periodo strettamente necessario durante il quale i dati stessi sono trattati esclusivamente per lo svolgimento di indagini difensive o per salvaguardare esigenze di riservatezza del Titolare. L'accesso è tuttavia consentito agli altri dati personali dell'interessato che non incidono sulle ragioni di tutela a base del differimento.
8. Il Titolare si conforma alle Linee guida del Garante in tema di esercizio dei diritti dell'interessato.

CAPO III – SOGGETTI

Art. 11. - Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento è AMAP – Agenzia per l'Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca, in quanto persona giuridica che determina le finalità e i mezzi dei trattamenti effettuati nell'ambito delle proprie attività. AMAP agisce per il tramite del proprio legale rappresentante, individuato nel Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore.
2. Il Titolare nomina il Responsabile della protezione dei dati (di seguito DPO) tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal GDPR e stabilisce la durata dell'incarico. Della nomina dà comunicazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali e alle strutture interessate. I dati di contatto del DPO sono pubblicati sul sito istituzionale e comunicati al Garante. Ogni variazione è tempestivamente aggiornata e comunicata.
3. In conformità all'assetto organizzativo, il Titolare individua i soggetti, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza, quali autorizzati al trattamento distinguibili in due categorie:
   a) Soggetti ***Delegati*** al trattamento sono il Direttore, il Dirigente del Settore "Risorse umane finanziarie e strumentali e controlli operatori professionali vivaisti", il Dirigente del Settore "Fitosanitario e Agro-meteorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni".
   b) Soggetti ***Incaricati*** al trattamento tutti i dipendenti di AMAP (incaricati di Elevata Qualificazione e tutti i rispettivi collaboratori), i tirocinanti e/o altri soggetti, eventualmente anche individuati dai *Delegati*, che comunque operano sotto l'autorità del Titolare.

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
L.R. 12/05/2022 n.11
60027 OSIMO (AN) – Via Edison, 2 – Tel. 071 808233 – P.I. e C.F. 01491360424
PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it

Art. 12. - Soggetti autorizzati al trattamento

1. Il GDPR non prevede particolari formalità per l'individuazione dei soggetti che trattano i dati all'interno di un'organizzazione, ma richiede (in ossequio al principio dell'accountability) una tracciabilità delle autorizzazioni al trattamento. In tal senso il GDPR fa riferimento in più punti al "*personale che ha accesso permanente o regolare ai dati personali*", o a *"le persone autorizzate al trattamento dei dati personali*".
2. Il Codice prevede che sia il Titolare a individuare le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che effettuano operazioni di trattamento sotto la propria autorità (art. 2-quaterdecies CP).
3. A tal fine, il presente Sistema di gestione individua, in coerenza con l'assetto organizzativo e con l'organigramma dell'Ente, i diversi livelli di autorizzazione funzionale al trattamento dei dati personali. In particolare, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del Codice, il Titolare attribuisce specifici compiti e funzioni connessi al trattamento a persone fisiche espressamente individuate, che operano sotto la sua autorità, stabilendo le modalità più opportune di autorizzazione. Le autorizzazioni al trattamento sono correlate alle funzioni assegnate, ai profili informatici attribuiti e alle concrete mansioni svolte dai dipendenti.
   Di seguito sono riportate le istruzioni operative di competenza dei "***Delegati***":
   a) verificare la legittimità dei trattamenti di dati personali effettuati dal proprio settore di riferimento;
   b) presidiare l'aggiornamento dei registri delle attività di trattamento e il monitoraggio dei rischi per il proprio settore di competenza, comunicando eventuali eventi potenzialmente dannosi per gli interessati;
   c) predisporre le informative relative al trattamento dei dati personali nel rispetto dell'art. 13-14 del GDPR;
   d) individuare i responsabili esterni e i soggetti autorizzati a compiere operazioni di trattamento (di seguito anche "*incaricati*") fornendo agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata in aderenza alle indicazioni contenute nel presente documento e, in particolare, facendo espresso richiamo alle policy in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali;
   e) predisporre ogni adempimento organizzativo necessario per gestire le procedure che garantiscano agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa;
   f) collaborare con il Responsabile per la protezione dei dati (DPO) al fine di consentire allo stesso l'esecuzione dei compiti e delle funzioni assegnate;
   g) garantire al Responsabile per la protezione dei dati (DPO) i necessari permessi di accesso ai dati e ai sistemi per l'effettuazione delle verifiche di sicurezza, anche a seguito di incidenti di sicurezza;
   Nell'attuazione dei compiti sopra indicati i soggetti sopra individuati possono contattare e acquisire il parere del DPO.

   Ciascun *delegato*, nell'espletamento dei compiti, funzioni e poteri delegati o per i quali ha ricevuto la nomina:
   - comunica tempestivamente al Titolare, per il tramite dell'Ufficio Privacy, l'avvio di ogni nuovo trattamento, la cessazione o la modifica dei trattamenti in essere e ogni altra informazione rilevante ai fini dell'osservanza degli obblighi previsti dagli artt. da 32 a 36 GDPR;

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
L.R. 12/05/2022 n.11
60027 OSIMO (AN) – Via Edison, 2 – Tel. 071 808233 – P.I. e C.F. 01491360424
PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it

- informa il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza dell'avvenuta violazione dei dati personali, secondo le modalità di cui all'art. 21 del presente sistema di gestione;
- collabora nella notificazione di una violazione dei dati personali al Garante privacy, nella comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato, nella redazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati o nell'eventuale consultazione preventiva;
- assicura, nell'ambito delle proprie competenze, la collaborazione con l'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 GDPR, avvalendosi delle strutture competenti e ferma restando la funzione di cooperazione e di punto di contatto attribuita al DPO dall'art. 39 GDPR;

Ciascun "*delegato*" risponde al Titolare di ogni violazione o mancata attivazione di quanto dettato dalla normativa vigente e della mancata attuazione delle misure di sicurezza.

I *Delegati* sono destinatari degli interventi di formazione e di aggiornamento.

4. Sono ***Incaricati*** tutti i dipendenti del Titolare, i tirocinanti, e/o altri soggetti, eventualmente anche individuati dai *Delegati*, che comunque operano sotto l'autorità del Titolare, autorizzati, in relazione ai compiti loro conferiti, al trattamento dei dati personali nel rispetto delle mansioni ricoperte e nei limiti delle finalità connesse al rapporto di lavoro con l'Ente, coerentemente con quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente documento. Gli *Incaricati* collaborano con il Titolare ed il *Delegato* segnalando eventuali situazioni di rischio nel trattamento dei dati e fornendo ogni informazione necessaria per l'espletamento delle funzioni di controllo.

   Per effetto di tale disposizione, ogni dipendente, collaboratore o para-dipendente, tenuto ad effettuare operazioni di trattamento, è da considerare autorizzato ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del Codice nonché ai sensi degli artt. 4 co.10 e art. 29 del GDPR.

   Tali soggetti, possono essere formalmente autorizzati sottoscrivendo il modello *nomina incaricato/autorizzato e istruzioni operative* -Allegato 3:

   1. tramite individuazione nominativa delle persone fisiche al momento dell'assunzione;
   2. tramite assegnazione funzionale della persona fisica al settore di competenza.

   In entrambi i casi, l'autorizzazione scritta deve inoltre contenere le istruzioni impartite agli *Incaricati* del trattamento.

   Tali istruzioni devono contenere un espresso richiamo alle policy dell'Agenzia in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali.

   Inoltre, con il presente Sistema di gestione, si forniscono agli *Incaricati* le necessarie istruzioni, anche in relazione all'informativa agli interessati, alla tipologia dei dati da trattare, alle condizioni normative previste per il trattamento dei dati, alle modalità di raccolta, comunicazione e diffusione dei dati, all'esercizio dei diritti dell'interessato, all'adozione delle misure di sicurezza per la conservazione, protezione e sicurezza dei dati, all'eventuale uso di apparecchiature di videosorveglianza.

   In particolare, gli *Incaricati* provvedono nel corso del trattamento che i dati siano:

   - trattati solo nell'ambito delle funzioni ricoperte e dell'attività regolarmente assegnatagli;
   - trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
   - trattati con la riservatezza, l'integrità e la disponibilità che la segretezza dell'ufficio richiede;
   - raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità;

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
L.R. 12/05/2022 n.11
60027 OSIMO (AN) – Via Edison, 2 – Tel. 071 808233 – P.I. e C.F. 01491360424
PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali i dati sono trattati;
- trattati in modo tale che venga ad essere garantita un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure organizzative e tecniche adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale.

Gli *Incaricati* sono tenuti alla completa riservatezza sui dati di cui siano venuti a conoscenza in occasione dell'espletamento della propria attività, impegnandosi a comunicare i dati esclusivamente ai soggetti indicati dal Titolare e dal dirigente del settore di competenza (*Delegato*), nei soli casi previsti dalla legge, nello svolgimento dell'attività istituzionale del Titolare.

Gli *Incaricati* sono destinatari degli interventi obbligatori di formazione e aggiornamento in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni, con contenuti commisurati alle funzioni svolte e ai rischi connessi ai trattamenti.

Art. 13. - Responsabilità in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Il Sistema di gestione, approvato con Delibera del CdA, costituisce a tutti gli effetti di legge un regolamento dell'Agenzia che il personale dipendente deve osservare rigorosamente a pena di comminazione di sanzioni disciplinari così come previste dal Codice disciplinare dell'Ente (pubblicato ai sensi del D.lgs. n. 150/2009) e della Contrattazione Collettiva nazionale relativa al pubblico impiego.
2. Ad ogni modo, si evidenzia che il mancato rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali è punito con le sanzioni previste dagli articoli da 166 a 172 del Codice da parte dell'Autorità di controllo oltre alle sanzioni di natura disciplinare sopra richiamate.
3. Il Titolare del trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento con conseguente violazione del presente Sistema di gestione.
4. Il responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solamente se non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Codice, dal GDPR e dal Sistema di gestione e allo stesso specificamente diretti o qualora abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare.
5. Il Titolare e il responsabile del trattamento sono esonerati da responsabilità se dimostrano che l'evento dannoso non è in alcun modo loro imputabile.

Art. 14. - Responsabile del trattamento (ex responsabile esterno del trattamento –ART. 28) e sub responsabili

1. Il responsabile del Trattamento è il soggetto che, in ragione di un rapporto giuridico, svolge attività di trattamento dei dati per conto del Titolare.

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
L.R. 12/05/2022 n.11
60027 OSIMO (AN) – Via Edison, 2 – Tel. 071 808233 – P.I. e C.F. 01491360424
PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it

2. Tale soggetto è nominato dai *Delegati* per conto del Titolare con specifico atto (modello *nomina Responsabile del Trattamento*– Allegato 4). In particolare, i *Delegati* possono avvalersi per il trattamento di dati, anche sensibili/particolari, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Se nominato, il responsabile del Trattamento è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Art. 15. - Ufficio Privacy

1. L'Ufficio Privacy è individuato nell'ambito della struttura organizzativa che ha assegnato la funzione, ed ha il compito di supportare il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) nel rapporto con il Titolare e i *Delegati* in materia di adeguamento al RGPD. Collabora con il DPO nella definizione della proposta del sistema di gestione dell'Agenzia in materia di protezione dati personali; si relaziona con i *Delegati* fornendo linee operative per l'implementazione dei contenuti del medesimo sistema di gestione, dei processi e delle attività dell'Agenzia per la sua corretta e tempestiva applicazione.
2. All'Ufficio compete l'individuazione di modalità e procedure operative volte alla:
    - trasmissione dei pareri richiesti dalle Strutture organizzative dell'Agenzia al DPO;
    - conservazione del registro dei trattamenti redatto dai *Delegati*;
    - conservazione dell'analisi del rischio e valutazione di impatto, in collaborazione coi Sistemi informativi dell'Agenzia e redatti dai *Delegati*;
    - rilevazione del personale, nell'ambito delle Strutture organizzative o settori di competenza, da sottoporre ad attività formativa in materia di protezione dei dati;
    - modifiche intervenute nei trattamenti di competenza delle singole Strutture organizzative;
    - supporto alla registrazione e al monitoraggio delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
    - supporto alla gestione e alla documentazione delle violazioni dei dati personali;
    - supporto alla programmazione e alla documentazione della formazione del personale.

Art. 16. - Amministratori di Sistema

L'amministratore di sistema sovraintende alla gestione e alla manutenzione delle banche dati e nel suo complesso, al sistema informatico di cui è dotata l'Agenzia, e viene nominato con apposito modello (modello *nomina amministratore di sistema* - Allegato 5).

Art. 17. - Responsabile della protezione dati "DPO"

1. Il Responsabile della protezione dei dati è individuato all'esterno mediante la procedura applicabile, tra soggetti in possesso di conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati personali e di capacità di assolvere i compiti previsti dall'art. 39 GDPR. Qualora l'incarico sia affidato a una persona giuridica, deve essere individuata la persona fisica referente che svolge concretamente le funzioni di DPO, i cui dati di contatto sono comunicati al Garante e pubblicati sul sito istituzionale.
2. I compiti attribuiti al DPO sono indicati in apposito contratto di servizio che richiama i seguenti punti:
    - informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

- sorvegliare l'osservanza del presente sistema di gestione, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
- cooperare con l'autorità di controllo;
- fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

3. Il Titolare ed i *Delegati* assicurano che il DPO sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. A tal fine:
   - il DPO è invitato a partecipare alle riunioni di coordinamento dei *Delegati* che abbiano per oggetto questioni inerenti alla protezione dei dati personali;
   - il DPO deve disporre tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati, in modo da poter rendere una consulenza idonea, scritta od orale;
   - il parere del DPO è acquisito nei casi previsti dalla normativa e in relazione alle questioni suscettibili di incidere in modo significativo sulla protezione dei dati personali. Il parere non è vincolante; qualora il Titolare o il *Delegato* competente assuma una decisione difforme, le relative ragioni sono adeguatamente documentate;
   - il DPO deve essere consultato tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei dati o un altro incidente.
4. Nello svolgimento dei propri compiti, il DPO considera debitamente i rischi inerenti ai trattamenti, tenendo conto della loro natura, ambito di applicazione, contesto e finalità. A tal fine, acquisisce e utilizza la mappatura dei trattamenti e le valutazioni dei rischi predisposte dal Titolare e dalle strutture competenti e definisce autonomamente l'attività di sorveglianza, attribuendo priorità ai trattamenti che presentano rischi maggiori per i diritti e le libertà degli interessati.
5. La figura del DPO è incompatibile con chi determina le finalità od i mezzi del trattamento; in particolare, risultano con la stessa incompatibili:
   - il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
   - il Responsabile del trattamento;
   - qualunque incarico o funzione che comporta la determinazione di finalità o mezzi del trattamento.
6. Il Titolare e i *Delegati* forniscono al DPO le risorse necessarie per assolvere i compiti attribuiti e garantiscono l'accesso ai dati personali ed ai trattamenti. In particolare, è assicurato al DPO:
   - supporto attivo per lo svolgimento dei suoi compiti;
   - tempo sufficiente per l'espletamento dei compiti affidati al DPO;
   - supporto adeguato in termini di infrastrutture (sede, attrezzature, strumentazione);
   - comunicazione ufficiale della nomina a tutto il personale, in modo da garantire che la sua presenza e le sue funzioni siano note all'interno dell'Agenzia;

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
L.R. 12/05/2022 n.11
60027 OSIMO (AN) – Via Edison, 2 – Tel. 071 808233 – P.I. e C.F. 01491360424
PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it

- accesso garantito ai settori funzionali dell'Agenzia così da fornirgli supporto, informazioni e input essenziali.

7. Il DPO opera in posizione di autonomia nello svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti; in particolare, non deve ricevere istruzioni in merito al loro svolgimento né sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati.
8. Ferma restando l'indipendenza nello svolgimento di detti compiti, il DPO riferisce direttamente al Titolare o ai *Delegati.*
9. Nel caso in cui siano rilevate dal DPO o sottoposte alla sua attenzione decisioni incompatibili con il GDPR e con le indicazioni fornite dallo stesso DPO, quest'ultimo è tenuto a manifestare il proprio dissenso, comunicandolo al Titolare ed al *Delegato.*
10. Il DPO non può essere rimosso o penalizzato dal Titolare e dal *Delegato* per l'adempimento dei propri compiti.

CAPO IV SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

Art. 18. - Misure di sicurezza

1. L'adozione di adeguate misure di sicurezza è lo strumento fondamentale per garantire la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. Il livello di sicurezza è valutato tenuto conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. L'efficace protezione dei dati personali è perseguita sia al momento di determinare i mezzi del trattamento (fase progettuale) sia all'atto del trattamento.
2. Il Titolare mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tenendo conto dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
3. L'Agenzia dispone della documentazione dedicata alla politica di trattamento dei dati personali, approvata dal CDA e comunicata a tutti i lavoratori ed a terze parti rilevanti nel citato trattamento. Questa documentazione include specifiche procedure aziendali, adozione "Regolamento per l'utilizzo di sistemi e di servizi IT", "Indicazioni per la redazione e pubblicazione degli atti", linee guida, ecc.
4. Le misure tecniche e organizzative sono individuate tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché della probabilità e gravità dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Le misure sono riesaminate e aggiornate in relazione all'evoluzione dei rischi, delle tecnologie e dell'organizzazione.
5. L'Agenzia adotta procedure per verificare, valutare e riesaminare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative. Le verifiche possono riguardare, in funzione del rischio, la gestione delle identità e degli accessi, la continuità operativa, il backup e il ripristino, la protezione delle reti e dei sistemi, la gestione delle vulnerabilità e degli aggiornamenti, la tracciatura degli accessi e la gestione degli incidenti.

6. I profili di accesso sono attribuiti secondo i principi di necessità e minimo privilegio e sono sottoposti a verifica periodica. Le abilitazioni sono tempestivamente modificate o revocate in caso di variazione delle mansioni, trasferimento, sospensione o cessazione del rapporto.

Art. 19. - Registro delle attività di trattamento

1. Il Titolare del trattamento istituisce un registro unico (modello *registro trattamento* - Allegato 6), anche in formato digitale, delle attività di trattamento e delle categorie di trattamenti svolte sotto la propria responsabilità nel rispetto dell'art. 30 GDPR con il contributo dei soggetti *Delegati*.
   Il Registro è costituito da un unico documento, suddiviso nelle seguenti sezioni: Parte A – Direzione, Parte B – Settore Amministrativo, Parte C – Settore Tecnico, e Parte D - Trattamenti trasversali. Ciascuna sezione contiene i trattamenti di dati personali riferibili all'ambito organizzativo di competenza, nel rispetto dell'art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
   Tale articolazione è finalizzata a rappresentare in modo organico e sistematico l'insieme dei trattamenti svolti dalle diverse strutture organizzative dell'Agenzia.
2. I *Delegati* trasmettono al Titolare le informazioni relative alle attività di trattamento di rispettiva competenza, al fine di consentire il costante aggiornamento del Registro dei trattamenti.
   Il Registro viene aggiornato periodicamente (almeno annualmente) e comunque in occasione di modifiche rilevanti dei trattamenti (ad es. nuova organizzazione, nuovi rischi, mutamento dei soggetti *Delegati* etc.).
3. Il Titolare conserva presso l'Ufficio Privacy e sul sistema "Paleo" il Registro.
4. Qualora l'organizzazione svolga l'attività di trattamento in qualità di responsabile esterno, adotta il registro delle attività di trattamento svolte per conto di un Titolare.

Art. 20. - Valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati

1. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (di seguito solo "DPIA") è redatta quando un tipo di trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in conformità della disciplina (utilizzando il *modello DPIA* – Allegato 7).

Art. 21. - Violazione dei dati personali

1. Per violazione dei dati personali o "data breach" si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
2. Chiunque operi sotto l'autorità dell'Agenzia e venga a conoscenza di un evento che possa costituire una violazione di dati personali è tenuto a segnalarlo immediatamente e, comunque, entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, utilizzando i canali individuati dall'Agenzia. Il termine interno di 24 ore non costituisce un termine di attesa e la segnalazione deve essere effettuata appena disponibili le prime informazioni utili.
3. Il *Delegato* competente, ricevuta la segnalazione, ne dà immediata comunicazione al Titolare, all'Ufficio Privacy e al DPO, utilizzando il modello di cui all'Allegato 8, e assicura la raccolta e la conservazione delle informazioni necessarie alla valutazione dell'evento.

4. Qualora la violazione riguardi un trattamento svolto da un Responsabile per conto dell'Agenzia, il Responsabile informa il Titolare senza ingiustificato ritardo, secondo i tempi e le modalità stabiliti nell'atto di cui all'art. 28 GDPR.
5. Il Titolare, con il supporto delle strutture competenti e sentito il DPO, valuta la natura della violazione, le categorie e il numero approssimativo degli interessati e dei dati coinvolti, le possibili conseguenze e le misure adottate o da adottare.
6. Quando la violazione può presentare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare provvede alla notifica al Garante senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora la notifica sia effettuata oltre tale termine, sono documentati e comunicati al Garante i motivi del ritardo.
7. Quando la violazione può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare comunica la violazione agli interessati senza ingiustificato ritardo, salvo che ricorra una delle condizioni previste dall'art. 34, paragrafo 3, GDPR.
8. Tutte le violazioni di dati personali, comprese quelle non notificate al Garante o non comunicate agli interessati, sono documentate nel Registro delle violazioni di cui all'Allegato 9. La documentazione contiene i fatti relativi alla violazione, le sue conseguenze, le misure adottate per porvi rimedio e la motivazione delle decisioni assunte, compresa la decisione di non notificare la violazione, di effettuare una notifica tardiva o di non comunicarla agli interessati.
9. Gli eventi di sicurezza che, a seguito della valutazione, non risultino costituire una violazione di dati personali possono essere documentati in un distinto registro degli incidenti di sicurezza.

Art. 22. - Modulistica

1. La modulistica necessaria all'attuazione del presente Sistema di gestione è allegata al documento e ne costituisce parte integrante e sostanziale. I modelli sono adattati, ove necessario, alle caratteristiche dei singoli trattamenti e sono aggiornati secondo le modalità previste dall'art. 23.
    - modello *informativa* - Allegato 1
    - modello *esercizio diritti interessato* - Allegato 2
    - modello *nomina incaricato (autorizzato) e istruzioni operative* - Allegato 3
    - modello *nomina Responsabile del Trattamento* - Allegato 4
    - modello *nomina amministratore di sistema* - Allegato 5
    - modello *Registro trattamenti*- Allegato 6
    - modello *Dpia* - Allegato 7
    - modello *segnalazione Data Breach* - Allegato 8
    - modello *Registro - Data Breach*- Allegato 9

Art. 23. - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente documento si applicano le disposizioni del Codice, del GDPR, le Linee guida e i provvedimenti del Garante.
2. Le disposizioni normative e i provvedimenti vincolanti sopravvenuti prevalgono sulle disposizioni incompatibili del presente Sistema di gestione.

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
L.R. 12/05/2022 n.11
60027 OSIMO (AN) – Via Edison, 2 – Tel. 071 808233 – P.I. e C.F. 01491360424
PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it

3. Il Titolare assicura la revisione periodica del Sistema e il suo aggiornamento formale quando intervengano modifiche normative, organizzative o tecnologiche rilevanti, variazioni significative dei trattamenti o dei rischi, ovvero indicazioni dell'Autorità di controllo che incidano sulle procedure adottate.
4. Ogni aggiornamento reca l'indicazione della versione, della data di approvazione e delle principali modifiche introdotte.

Art. 24. - Entrata in vigore

1. Il presente sistema di gestione entrerà in vigore contestualmente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
L.R. 12/05/2022 n.11
60027 OSIMO (AN) – Via Edison, 2 – Tel. 071 808233 – P.I. e C.F. 01491360424
PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it